



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N. 1114

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

PLAY-OFF SERIE B MASCHILE - III° TURNO RITORNO

GIRONE: 25

DATA	GIORNATA			
16/05/26	1/R	TEAM GIORGIONE C5	SAN SEBASTIANO USSANA	4 - 4

GIRONE: 26

DATA	GIORNATA			
16/05/26	1/R	ETA BETA F.C. FANO	BALCA POGGESE	(*)

GIRONE: 27

DATA	GIORNATA			
16/05/26	1/R	CASERTANA FUTSAL CLUB	ROMA 1927 FUTSAL	4 - 6

GIRONE: 28

DATA	GIORNATA			
16/05/26	1/R	DUELLE FUTSAL CETRARO	MISTRAL PALERMO	8 - 4

Vedi delibera G.S.

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. De Renzis Massimiliano, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Cav. Giuseppe Mannatrizio nella seduta del 19/05/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. PLAY-OFF SERIE B MASCHILE - III° TURNO RITORNO

GARE DEL 16/05/2026



DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 16/ 5/2026 ETA BETA F.C. FANO - BALCA POGGESE

Il Giudice Sportivo;

rilevato dagli atti ufficiali di gara, rappresentati dal referto arbitrale, dal rapporto del Commissario di Campo e dal rapporto dell'Osservatore arbitrale designato, che:

- La gara ha subito due sospensioni temporanee nel secondo tempo ai minuti 2'09' e 7'35', dovute a tafferugli sugli spalti tra due frange di tifosi della medesima società locale, che venivano sedati anche grazie all'intervento dei dirigenti e calciatori della società locale.

- Al minuto 13'52' del secondo tempo la gara veniva definitivamente sospesa dagli arbitri che hanno ritenuto non vi fossero le condizioni di sicurezza, in quanto iniziava una violenta rissa caratterizzata da calci e pugni sempre tra tifosi della società locale che terminava nel rettangolo di gioco. In tali frangenti la maggior parte degli spettatori presenti entrava nel rettangolo di gioco e gli effetti della rissa, che coinvolgeva circa venti persone, si protraevano per circa 15 minuti. Solo grazie all'intervento dei tesserati della società locale, i protagonisti del diverbio venivano separati a fatica.

- Visto quanto previsto dall'art. 64 delle N.O.I.F., secondo cui "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio";

- Atteso che la Regola 5 del regolamento di gioco del calcio a 5 stabilisce che è nei poteri dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara in seguito al verificarsi di fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli della propria incolumità, di quella del secondo arbitro, del cronometrista, del terzo arbitro e dei calciatori, o che non consentano a lui e al secondo arbitro di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio, deve pertanto ritenersi corretta la scelta del direttore di gara di aver sospeso definitivamente l'incontro, avendo lo stesso correttamente applicato il regolamento di gioco per situazioni simili.

- Considerato che gli episodi in questione hanno visto la partecipazione esclusiva di sostenitori e/o soggetti riconducibili alla Società ETA BETA FANO e che non hanno interessato e coinvolto direttamente gli arbitri ed i tesserati di entrambe le squadre presenti sul terreno di gioco. Ciò premesso si ritiene che gli eventi in questione ascrivibili a comportamenti posti in essere da sostenitori e/o soggetti riconducibili alla ETA BETA FANO, ma oggettivamente isolati ed estranei alla contesa sportiva in corso sul campo non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e consentano quindi all'organo di giustizia la scelta tra le varie opzioni previste dall'art. 10, comma 5, C.G.S.. Tra queste, si ritiene la più adeguata la prosecuzione della gara interrotta, soluzione che permette comunque di affidare l'esito della gara medesima al solo sano confronto agonistico sportivo.

PQM

Visti gli art.10 del C.G.S. e art.64 delle N.O.I.F. decide:

-di disporre la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell'interruzione (13:52 del secondo tempo) con obbligo di disputa della parte residuale dell'incontro a porte chiuse, dando mandato alla Divisione Calcio a cinque per gli adempimenti di competenza; di comminare l'ammenda di Euro 700,00 nei confronti della società ETA BETA FANO nonché l'obbligo di disputare



la prossima gara interna a porte chiuse, per i fatti descritti nelle motivazioni ascrivibili a propri sostenitori, sanzione applicata in misura ridotta per il comportamento fattivo tenuto dai propri dirigenti e tesserati.
- di addebitare la tassa di reclamo.

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PROSEGUZIONE GARA E ULTERIORE GARA INTERNA A PORTE CHIUSE + AMMENDA

Euro 700,00 ETA BETA F.C. FANO
Vedi Delibera G.S.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE II infr

TERRANOVA FRANCESCO (DUELLE FUTSAL CETRARO)

AMMONIZIONE I infr

TUOTO LEO (DUELLE FUTSAL CETRARO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA IV infr

GIULIANI DAMIANO (ETA BETA F.C. FANO)

AMMONIZIONE III infr

STRAFACE GIANLUCA (BALCA POGGESE)
TORNUSCIOLO RAFFAELE (CASERTANA FUTSAL CLUB)
LOURENCETE MARCELO (ETA BETA F.C. FANO)
MONTESI FRANCESCO (ETA BETA F.C. FANO)
DELL ARIA ANDREA (MISTRAL PALERMO)
CASU ANGELO (SAN SEBASTIANO USSANA)
STEFANI NICOLAS (TEAM GIORGIONE C5)

AMMONIZIONE II infr

STIGLIANO RAFFAELE (CASERTANA FUTSAL CLUB)
PACIOLA GIANLUCA (DUELLE FUTSAL CETRARO)
DEIANA SAMUELE (SAN SEBASTIANO USSANA)



AMMONIZIONE I infr

LAMEDICA LUIGI	(BALCA POGGESE)
DI DATO ANDREA	(CASERTANA FUTSAL CLUB)
CAFURE AGUSTIN TOBIAS	(DUELLE FUTSAL CETRARO)
MARCHESANO DOMENICO	(DUELLE FUTSAL CETRARO)
RAMUNDO MARCO	(DUELLE FUTSAL CETRARO)
TERRANOVA CHRISTIAN	(DUELLE FUTSAL CETRARO)
MONTALBINI FILIPPO	(ETA BETA F.C. FANO)
ORLANDO ANTONINO	(MISTRAL PALERMO)
LUCENTINI MATTIA	(ROMA 1927 FUTSAL)
ORSOLINI FEDERICO	(ROMA 1927 FUTSAL)
LINTAS ALESSIO	(SAN SEBASTIANO USSANA)
LODDO MATTIA	(SAN SEBASTIANO USSANA)
MONETTO MICO LAUTARO JONATHA	(SAN SEBASTIANO USSANA)
ROSCA ROBERTO	(TEAM GIORGIONE C5)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il **10 Giugno 2026** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: Banca Monte Dei Paschi Di Siena IBAN: **IT 79 B010 3003 2530 0001 0245 739** intestato a FIGC Divisione Calcio a 5 F.I.G.C. Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023."

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato: - Tramite Addebito su Conto Campionato - Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma - Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: **IT73R010050330900000010000.**

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 19/05/2026

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Stefano Castiglia